



**Camera di Commercio  
Firenze**

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 411/ALL. del 14/10/2021**

OGGETTO: D.L. 21.09.2021, N. 127 – CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E ESIBIZIONE DELLE CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visti l'art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29;

Visto il Decreto Legge 21.09.2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che con l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.10.2021, in corso di pubblicazione, con il quale sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale;

Tenuto conto che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata nei casi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legge 22.04.2021, n. 52;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 - quinquies, comma 5, del D.L. n. 52/2021, i datori di lavoro devono adottare le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche prevedendo che tali controlli siano effettuati, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e

(segue determinazione n. 411 del 14/10/2021)

individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla disposizione in esame;

## DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 9 - quinquies, comma 5, del Decreto Legge 22.04.2021, n. 52, le modalità organizzative e operative relative alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alla sede camerale stabilite nell'allegato A) che è parte integrante della presente determina;
2. la società Securitas Metronotte S.r.l. che ha in gestione il servizio di portierato è incaricata di effettuare, attraverso i propri addetti, nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'allegato A), prima dell'accesso alla sede camerale, la verifica della certificazione verde COVID-19 tramite l'applicazione denominata "VerificaC19" o con un dispositivo di validazione / lettura automatica posizionato all'ingresso della sede;
3. la dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, dirigente dell'Area Servizi di supporto, competente per la gestione del personale, è incaricata dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla normativa di cui sopra. In caso di sua assenza o impedimento è incaricata la dott.ssa Brunella Tarli;
4. la dott.ssa Maria Tesi, P.O. Personale Relazioni Sindacali e Ambiente, il Dott. Massimiliano Casini Responsabile dell'U.O. Gestione giuridica del personale, la Sig.ra Beatrice Livi, addetta all'U.O. Gestione giuridica del personale e la Sig.ra Patrizia Fani, Responsabile dell'U.O. Formazione del Personale, sono incaricati di effettuare gli eventuali controlli a campione previsti nell'Allegato A), e di dare notizia al dirigente competente per la gestione del personale delle eventuali violazioni riscontrate e di comunicare agli interessati l'assenza ingiustificata rilevata;
5. la Sig.ra Laura Corsi, addetta all'Ufficio decentrato di Empoli e la dott.ssa Cecilia Pieranti, addetta all'Ufficio decentrato di Borgo San Lorenzo, sono incaricate dell'effettuazione del controllo di cui al punto 2 nei confronti del personale in servizio presso la rispettiva sede di lavoro e verso gli altri soggetti, di cui all'allegato A), che intendano accedere agli uffici decentrati. Delle eventuali violazioni riscontrate daranno notizia al dirigente competente per la gestione del personale e all'U.O. Gestione Giuridica del personale per gli adempimenti conseguenti;
6. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo camerale online, provvedendo altresì, alla pubblicazione sul sito internet [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Salvini)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all'Albo camerale on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firenze, \_\_\_\_\_

Segreteria Organi Collegiali  
(Laura Scannerini)



## ALLEGATO A)

### **MODALITA' ORGANIZZATIVE E OPERATIVE RELATIVE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 PER L'ACCESSO ALLA SEDE CAMERALE**

#### **ACCESSO ALLA SEDE CAMERALE DEI DIPENDENTI**

1. L'accesso del dipendente presso la sede camerale è consentito solo se il medesimo è in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si ricorda che il possesso di tale certificazione non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
2. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. In tal caso i controlli sono effettuati mediante lettura di QR CODE in fase di predisposizione da parte delle autorità competenti. Al momento, fino alla predisposizione di tale QR CODE i suddetti dipendenti trasmettono la relativa documentazione sanitaria al medico competente che informerà, ove autorizzato dal dipendente, l'Amministrazione in relazione a tale esenzione. I suddetti dipendenti non sono oggetto di alcun controllo.
3. Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, al momento del primo accesso al luogo di lavoro è fatto, quindi, obbligo a tutti i dipendenti, prima della misurazione della temperatura e dell'effettuazione della timbratura attestante l'entrata in servizio, di esibire la certificazione verde Covid-19 al personale adibito ai servizi di portierato per la prescritta verifica.
4. Il possesso della certificazione verde Covid 19 e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il dipendente che non è in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. Non è consentito in alcun modo, quindi, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
5. In caso di presentazione di un certificato non valido o in caso di mancata esibizione dello stesso al momento dell'accesso alla sede camerale il dipendente sarà invitato dal personale adibito ai servizi di portierato ad allontanarsi dalla sede camerale. L'ufficio del personale provvede a comunicare via e-mail all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata e il dipendente sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
6. Nel caso in cui si accerti, successivamente, che l'ingresso alla sede camerale è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19 il dipendente sarà allontanato dalla sede camerale, dovrà timbrare l'uscita e sarà considerato assente ingiustificato per l'intera giornata e fino alla esibizione della certificazione verde Covid 19. Tale violazione sarà accertata e contestata all'interessato e il relativo verbale sarà trasmesso al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria; restano ferme le conseguenze disciplinari.
7. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata al dipendente non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti



## **Camera di Commercio Firenze**

(previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di scatti economici e per progressioni). I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Nel periodo di assenza ingiustificata sono inclusi anche le eventuali giornate festive e non lavorative.

8. Resta fermo l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione del contagio predisposte dall'Amministrazione.

### **MODALITA' E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO**

1. La verifica del possesso della certificazione verde Covid 19 è effettuata al momento dell'accesso alla sede camerale dal personale adibito ai servizi di portierato attraverso l'utilizzo dell'applicazione denominata "VerificaC19" o con un dispositivo di validazione / lettura automatica posizionato all'ingresso della sede.
2. Qualora non sia possibile operare il controllo come previsto al punto 1, nelle more della possibilità di utilizzo di una piattaforma digitale predisposta per il controllo automatizzato delle certificazioni verdi Covid 19 per tutto il personale in servizio, gli incaricati di cui ai punti 4 e 5 della presente determinazione procedono ad effettuare, con cadenza giornaliera, nel corso della mattinata, il controllo a campione nella misura del 50% del personale in servizio per ciascuna Area, estratto in modo casuale. Inoltre, successivamente alla verifica di cui al punto 1, rimane in facoltà dell'Amministrazione l'effettuazione di ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera nella misura del 30% del personale in servizio per ciascuna Area, estratto in modo casuale.
3. La dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, dirigente dell'Area Servizi di supporto, competente per la gestione del personale, è incaricata dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla normativa. In caso di sua assenza o di impedimento è incaricata la dott.ssa Brunella Tarli.

### **UFFICI DISTACCATI**

1. Il controllo sarà effettuato dagli incaricati di cui al punto 5 della presente determinazione.

### **ACCESSO ALLA SEDE CAMERALE DI ALTRI SOGGETTI**

1. Sarà consentito l'accesso alla sede camerale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, presso la sede camerale la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono soggetti all'obbligo della presentazione della certificazione verde Covid 19 al momento dell'accesso alla sede camerale:
  - a) il personale dipendente della società che fornisce i servizi di portierato;
  - b) il personale dipendente dell'impresa di pulizia;
  - c) il personale dipendente delle imprese di manutenzione/multiservice;
  - d) il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo;
  - e) i dipendenti dell'Azienda Speciale Promofirenze;
  - f) i dipendenti Ecocerved scarl che prestano la loro attività presso l'Ente;
  - g) i dipendenti Infocamere S.C.p.A che prestano la loro attività presso l'Ente;
  - h) i dipendenti ICO scarl che prestano la loro attività presso l'Ente;
  - i) i docenti dei corsi di formazione;



**Camera di Commercio  
Firenze**

- j) Conciliatori / Arbitri /professionisti incaricati a vario titolo dall'Ente di svolgere la propria attività presso la sede camerale;
  - k) Professionisti che svolgono attività di "sportello" informativo presso la sede camerale in base a convenzioni sottoscritte dall'Ente;
  - l) Fornitori, incaricati di prestazione d'opera, appaltatori e concessionari, consulenti incaricati di svolgere attività presso l'Ente,
  - m) partecipanti alle riunioni di lavoro eventualmente convocate presso la sede;
  - n) Stagisti, tirocinanti e praticanti avvocati;
  - o) qualunque altro soggetto che accede alla sede camerale, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 7.
3. Sono, inoltre, tenuti alla presentazione della certificazione verde Covid 19:
- a) Componenti degli organi camerali (Presidente, Componenti di Giunta, Consiglieri, Componenti del collegio dei revisori, OIV);
  - b) Visitatori.
4. In caso di presentazione di un certificato non valido o in caso di mancata esibizione dello stesso al momento dell'accesso alla sede camerale i soggetti saranno invitati dal personale adibito ai servizi di portierato ad allontanarsi dalla sede camerale.
5. I soggetti di cui al punto 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) che risultino sprovvisti della certificazione verde o risultino in possesso di una certificazione verde non valida sono segnalati dal personale incaricato ai rispettivi datori di lavoro ai fini dei successivi adempimenti previsti dalla normativa.
6. L'accesso alla sede camerale senza il possesso della certificazione verde Covid-19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.
7. Gli utenti che accedono alla sede camerale per l'erogazione di un servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare non sono soggetti all'obbligo di presentazione della certificazione verde Covid 19; restano salvi gli obblighi di registrazione, di misurazione della temperatura predisposti all'accesso e il rispetto delle misure di prevenzione del contagio predisposte dalla Amministrazione.